

## II. HELLENISTIC AND GRECO-ROMAN LAW



ALBERTO MAFFI (MILANO)

## ECONOMIA E DIRITTO NELL'ATENE DEL IV SECOLO

1. Per quanto riguarda il mondo greco la questione della responsabilità e della rappresentanza in ambito negoziale si innesta nella inesauribile discussione sull'economia greca. Nella vasta letteratura in materia vorrei fare qui particolare riferimento al tema del credito, a cui sono stati dedicati quasi contemporaneamente, una quindicina d'anni fa, due libri importanti: il libro di Paul Millett sul fenomeno del prestito visto sotto il profilo socio-economico e il libro di E. Cohen sull'economia ateniese vista nella prospettiva dell'attività bancaria. I due autori adottano punti di vista pressoché opposti (ma il caso ha voluto che nessuno dei due potesse tenere conto delle opinioni dell'altro): Millett tende a vedere il fenomeno del credito "embedded" nella reciprocità e solidarietà sociale che regna all'interno del ceto dominante ateniese e, di conseguenza svaluta il ruolo della banca, a cui, secondo lui, i cittadini ricorrevano solo in ultima istanza, dopo che i canali intercomunitari si erano rivelati impraticabili; Cohen riconosce invece alla banca un ruolo rilevante, se non addirittura determinante, nel creare e alimentare il credito monetario<sup>1</sup>. Un punto su cui la divergenza fra i due studiosi appare particolarmente accentuata riguarda l'identificazione dei finanziatori del commercio marittimo (tramite il c.d. *daneion nautikon*): Millett esclude che le banche svolgessero, per così dire istituzionalmente, questo ruolo, mentre Cohen lo afferma. Un corollario di questa contrapposizione è la diversa destinazione che ciascuno dei due studiosi attribuisce al denaro preso in prestito: secondo Millett prevalgono i crediti per scopi non produttivi, almeno per quanto riguarda i cittadini; secondo Cohen la destinazione produttiva è invece quantitativamente molto più rilevante, anche per quanto riguarda i cittadini. Entrambi gli studiosi toccano nei loro libri questioni giuridiche, ma non ne fanno oggetto di un interesse specifico. Ci si può chiedere a questo punto se lo studio dei dati giuridici possa portare un qualche contributo alla discussione.

Che una specifica disciplina giuridica del commercio sia identificabile non è messo in dubbio da nessuno. E' merito dei lavori ancora fondamentali di U.E. Paoli e di L. Gernet<sup>2</sup> avere messo in luce le peculiarità di questa disciplina, basata sui

---

<sup>1</sup> Punto di vista ribadito e ulteriormente sviluppato più di recente da Shipton 1997.

<sup>2</sup> U.E. Paoli, *Studi di diritto attico e L'autonomia del d. commerciale greco*; L. Gernet, *Actions commerciales*, DS. A questi va aggiunto senz'altro il primo libro di E. Cohen, *Athen. Mar. Courts*.

*nomoi emporikoi* e resa operativa mediante le *dikai emporikai*. Appare dunque assodato che, a partire all'incirca dalla metà del IV sec., Atene ha introdotto nel proprio diritto una serie di principi tesi a snellire e a modernizzare il diritto degli scambi proprio dei cittadini (ad es. riconoscendo a stranieri e schiavi la capacità di stare in giudizio, attribuendo valore di prova privilegiata ai contratti scritti, stabilendo un breve periodo di tempo per la definizione della causa ecc.). Non solo, ma per quanto riguarda le azioni giudiziarie relative al commercio marittimo, la indubbia esistenza, già nel V sec., di una magistratura denominata *nautodikai*, le cui competenze restano peraltro difficili da definire, induce a pensare che il commercio marittimo, e in particolare le controversie che eventualmente potevano scaturirne, fosse già oggetto di una disciplina specifica ben prima dell'introduzione delle *dikai emporikai*.<sup>3</sup>

Tuttavia occorre osservare che in questo modo la nozione di diritto commerciale appare limitata al commercio marittimo e, almeno nella prospettiva di Paoli<sup>4</sup>, ai commercianti o, quanto meno, agli "atti di commercio".

Ci si può chiedere allora se non sia individuabile una serie di regole specifiche applicabili ad altri settori economici, diversi dal commercio marittimo inteso in senso proprio, come per esempio il settore del credito su cui, come abbiamo visto, è particolarmente vivace la discussione. Sembra di poter ricavare indizi in tal senso dal fatto che nell'*Ath.Pol.* (52 e 59) si fa riferimento a categorie di azioni giudiziarie diverse dalle *dikai emporikai*, ma riferibili a pratiche economiche specifiche.

In AP. 52.2 troviamo la lista delle *dikai emmenoi* di competenza degli *eisagogeis*. A parte l'azione per la restituzione della dote, l'azione per *aikeia* e le azioni tendenti a risolvere le controversie fra trierarchi, le altre azioni hanno chiaramente a che fare con attività economiche e in particolare con la tutela del credito. La prima è un'azione mirante a ottenere il pagamento dell'interesse legale (12% annuo): qui la coincidenza fra scadenza mensile dell'interesse e *dike emmenos* (cioè da portare a sentenza nel giro di un mese<sup>5</sup>) fornisce una motivazione evidente dell'inclusione di questa azione nella categoria. La seconda azione mira invece alla restituzione del capitale dato in prestito per aprire un'attività commerciale nell'agora: è possibile che vi sia una complementarietà con l'azione precedente. Colpisce comunque il rilievo dato allo scopo del prestito: intanto si tratta evidentemente di un prestito "produttivo"; in secondo luogo il privilegio assicurato al creditore sembra motivato dal desiderio di avere nell'agora soltanto ditte solide (forse per il prestigio del luogo?). Seguono due categorie di azioni (si noti l'uso del plurale che sembra alludere appunto a settori economici complessi e articolati): le *dikai eranikai* e le *dikai koinonikai*. Quanto alle prime appare interessante il fatto che, contrariamente ad es. all'opinione di Millett, il cosiddetto "prestito fra amici"

<sup>3</sup> V. sul tema, oltre a Gernet, op. cit., Cohen, *Ath. Mar. Courts*, cap. 3.

<sup>4</sup> Ma Paoli aveva già affermato con decisione il ruolo primario delle banche come finanziatrici del commercio marittimo.

<sup>5</sup> V. da ultimo Talamanca in Symposium 2003.

sia assistito da una tutela giudiziaria più rigorosa di quella approntata dal diritto ordinario. Quanto alle *dikai koinonikai*, il loro contenuto è discusso<sup>6</sup>. Suggerisco due possibili interpretazioni. La prima è che ci si riferisca qui ad azioni nascenti da controversie fra comproprietari, e, a questo proposito, non mi sembra da escludere che i due genitivi *kai andrapodon kai hypozugion* dipendano da *koinonikai*: si tratterebbe cioè delle controversie fra comproprietari di schiavi o animali relative alle conseguenze giuridiche del comportamento tenuto dallo schiavo o dall'animale comune<sup>7</sup>. In alternativa potrebbe trattarsi di un equivalente delle *actiones pro socio* di diritto romano<sup>8</sup>: in questo caso il legame con la materia economica (e in particolare con il credito) potrebbe risultare coerente con le altre categorie qui elencate; ma resterebbe da spiegare l'enigmatico riferimento a schiavi e animali. Lasciando da parte le *dikai trierarchikai*, per le quali, come per le *telonikai* di AP 52.3, è opportuno che si giunga a una rapida soluzione per ragioni di interesse pubblico, vengono da ultime le *dikai trapezitikai*. E di nuovo viene da chiedersi perché queste azioni, che sono evidentemente riferite a controversie scaturite dall'attività dei banchieri, ricevano un trattamento privilegiato: in ogni caso sembra evidente che il legislatore attribuisce un rilievo particolare al corretto e rapido svolgimento delle operazioni bancarie. Se al gruppo di azioni relative ad attività economiche (e in particolare ad operazioni di credito) che godono di un trattamento privilegiato seguendo le indicazioni di AP 52.2<sup>9</sup>, aggiungiamo le *dikai emporikai* e le *dikai metallikai* di AP 59.5, vediamo delinearsi un consistente settore di azioni giudiziarie che potremmo qualificare nel loro insieme come un nucleo di diritto dell'economia.

Una ipotesi che possiamo formulare è dunque che il diritto attico si interessi di una vasta gamma di attività economiche assicurando loro una tutela privilegiata all'interno dell'ordinamento<sup>10</sup>. Si tratta però di capire se, oltre ad assicurare loro un

<sup>6</sup> Lo stato della dottrina è riassunto da Rhodes, *Commentary*, p. 585: "Concerning associations'. This is sometimes interpreted to mean suits entered by or against associations ... but it is not certain that Athenian law regarded an association as a person, capable of suing and being sued" (con riferimenti a Lipsius e Harrison). Inoltre Rhodes rinvia a un passo dell'orazione demostenica sulle Simmorie (14.16) in cui *ta koinonika* si riferisce ai beni comuni (eventualmente ereditari).

<sup>7</sup> Anche per queste due supposte categorie di azioni l'interpretazione in dottrina è molto incerta. Secondo Harrison, cit. da Rhodes loc. cit., si tratterebbe di cause relative a danni provocati da schiavi o animali, piuttosto che di processi relativi alla proprietà su di essi. Lipsius pensava invece alle azioni intentabili dall'acquirente di schiavi o bestie risultati affetti da vizi (A.R. p. 745), ma anche all'azione per *affairesis* (p. 640).

<sup>8</sup> Così già Beauchet IV, 353.

<sup>9</sup> Mi sembra singolare che Millett si limiti a registrare questo trattamento privilegiato (p. 277 n. 50) senza trarne alcuna conseguenza e soprattutto senza dar conto del fatto che anche le *dikai trapezitikai* vi sono comprese.

<sup>10</sup> Naturalmente potremmo avere le idee più chiare se sapessimo quando e come si è formata la lista delle *dikai emmenoi*. Secondo Gernet, DS 173-178, le azioni mensili sono state introdotte nella seconda metà del IV sec. e la lista di AP 52.2 riprende il testo

iter processuale più spedito, l'attribuzione della qualifica di *dike emmenos* comporti, in quanto tale, ulteriori conseguenze. Mi chiedo cioè se ulteriori indagini, rivolte soprattutto alle orazioni giudiziarie, consentano di confermare l'esistenza di altri principi peculiari all'attività economica, o a specifici settori di essa, nel diritto attico.

2. Qualche indicazione utile per individuare un filo conduttore della nostra indagine ci può venire da alcuni recenti sviluppi nell'ambito degli studi romanistici. Negli ultimi decenni numerosi studiosi di diritto romano hanno rivolto un rinnovato interesse al diritto commerciale romano, inteso in un senso più ampio di quello tradizionale, dato che al centro dell'attenzione c'è ora la figura dell'imprenditore piuttosto che quella tradizionale del commerciante<sup>11</sup>. Recentemente i risultati di tali ricerche sono stati condensati in un breve manuale di diritto commerciale romano<sup>12</sup>. L'impostazione degli autori di questo testo sarà discutibile, la si può considerare anacronistica o parziale: tuttavia mi pare che abbia messo in luce l'importanza di alcuni dati che possono risultare utili anche per lo studio del diritto ateniese dell'economia. Un punto fondamentale mi pare il seguente: gli autori sottolineano fortemente come l'attività dell'imprenditore romano si sia svolta prevalentemente ricorrendo alla collaborazione di schiavi e liberti, e come i giuristi siano quindi stati chiamati a creare gli strumenti necessari a disciplinare giuridicamente i rapporti economici posti in essere da tali soggetti, soprattutto allo scopo di definire e delimitare la responsabilità dei padroni/patroni.

Ora, per chi legga le orazioni "commerciali" conservate nel *corpus demosthenicum*, è del tutto evidente che anche in Grecia<sup>13</sup> gli schiavi (e, forse in minor misura, gli schiavi liberati, con la notevole eccezione di Formione), per quanto riguarda le attività economiche, svolgono un ruolo altrettanto significativo di quello che è documentato per Roma. A Roma gli strumenti, che il diritto mette a disposizione (almeno dal II sec.a.C.) dei terzi contraenti per far valere in giudizio eventuali pretese contro gli schiavi altrui impegnati in attività economiche e in particolare commerciali, si sono tradotti soprattutto nella c.d. azioni adiettizie. Non solo; ma, per quanto riguarda varie ipotesi di intermediazione o sostituzione negoziale ad opera di liberi, che comunque si rendessero necessarie od opportune

---

della legge introduttiva. La questione è stata ripresa da Cohen, *Ath. Mar. Courts*, pp. 12ss., la cui accurata trattazione non mi sembra però abbia condotto a risultati ulteriori.

<sup>11</sup> In questo senso si può notare una certa convergenza con la posizione assunta da Thompson (si pensi al suo noto articolo dedicato all'entrepreneur attico del 1983) e molto criticata da Bogaert e da Millett.

<sup>12</sup> Cerami, Di Porto, Petrucci, *Diritto commerciale romano*, Torino 2002.

<sup>13</sup> Anche senza spingersi ad affermare, con il Paoli, che Atene non ha fatto altro che recepire le consuetudini del commercio internazionale, questo è un settore in cui si possono abbastanza tranquillamente ritenere estensibili al mondo panellenico i risultati delle indagini sulle fonti attiche.

per un miglior svolgimento delle attività commerciali, sono stati riconosciuti nuovi rapporti giuridici come il mandato e la gestione di affari altrui.

E' dunque legittimo chiedersi come siano state giuridicamente regolate in Grecia pratiche economiche che appaiono perfettamente analoghe a quelle disciplinate a Roma grazie all'intervento dei giuristi romani. In parte, e a differenza che a Roma, vi saranno stati degli interventi legislativi (come i *nomoi emporikoi*), ma è probabile che sia stata soprattutto la prassi contrattuale e giudiziaria a integrare ampiamente i nuclei legislativi. Come abbiamo detto, anche in Grecia il ruolo degli schiavi è indubbiamente primario nel mondo degli scambi commerciali e, più in generale, delle attività produttive. Ce lo attestano già per la seconda metà del V sec. a.C. due singolari passi della c.d. *Ath.Pol.* attribuita allo Ps. Senofonte (1.11 e 1.18). Ma sono soprattutto le c.d. orazioni commerciali del *corpus demosthenicum* a confermarlo.

D'altronde queste orazioni ci fanno conoscere anche tutta una serie di ruoli svolti da uomini liberi, che si tratterà prima di tutto di meglio mettere a fuoco nell'ambito delle strutture del commercio e poi di qualificare più esattamente dal punto di vista giuridico (ma il tema è troppo vasto per affrontarlo in questa relazione).

3. Iniziando dagli schiavi, occorre preliminarmente osservare che la condizione giuridica degli schiavi in Grecia, e in particolare ad Atene, non è stata ancora oggetto di una trattazione esauriente<sup>14</sup>.

Il punto che più ci interessa in questa sede riguarda la responsabilità del padrone per gli atti compiuti dallo schiavo. Mi riferisco soprattutto al ruolo degli schiavi nella conduzione delle imprese. Si fa riferimento qui sia alle attività commerciali legate ai traffici marittimi (*naukleroi* ed *emporoi* di condizione servile), sia alle attività artigianali, commerciali o addirittura industriali<sup>15</sup>, oltre che bancarie, affidate a schiavi. Nonostante sia stata più volte sottolineata la posizione privilegiata in cui palesemente vengono a trovarsi molti di tali schiavi sia sul piano sociale che su quello giuridico<sup>16</sup>, il loro statuto giuridico (in assenza di una riflessione giuridica nella Grecia antica) appare ancora piuttosto impreciso nelle trattazioni moderne. A me pare che, partendo dall'idea, sopra accennata, secondo cui le realtà socio-economiche dell'impresa produttiva e commerciale sono sostanzialmente analoghe

<sup>14</sup> Non è un caso che in un classico come Westermann e poi nei contributi di Finley e di Garlan (per citare due studiosi ben noti di questa problematica) gli aspetti giuridici siano ben poco trattati. Ma anche il manuale di Harrison, che resta la trattazione più ampia e approfondita in materia, appare alquanto superficiale. Qualcosa di più si è fatto per Gortina: si veda l'articolo di Link in Dike 4; ma la condizione degli schiavi cretesi appare sotto molti aspetti assai diversa da quella degli schiavi ateniesi.

<sup>15</sup> La fabbrica di scudi del padre di Demostene, gli specialisti nella lavorazione del cuoio di Aeschn. 1.97, il laboratorio minerario di Panteneto, le profumerie di Atenogene ecc.

<sup>16</sup> V. già Westermann, seguito da Garlan, Bogaert e da una prospettiva più giuridica Harrison, E.E. Cohen, Millett.

nel mondo greco e nel mondo romano, possa rivelarsi utile, con le opportune cautele, confrontare i dati greci con l'impianto concettuale romano<sup>17</sup>.

4. Vediamo come impostava il problema Partsch in un lungo inciso del GB (p. 135ss.), che, nonostante i punti discutibili su cui mi soffermerò qui sotto, resta una delle sintesi più significative in materia. Partsch introduceva una distinzione fra varie categorie di schiavi, che nelle fonti appaiono designate con termini apparentemente diversificati. Una prima categoria corrispondeva allo schiavo *oiketēs*, lo schiavo che lavora o in casa o in azienda. Questo tipo di schiavi non poteva essere titolare di un patrimonio e non poteva porre in essere negozi giuridici: è il padrone che conclude negozi sia che si tratti di darli in affitto sia che si tratti di acquistare il cibo per il loro sostentamento (Dem. 53.21). E tuttavia sembra che l'azione civile per danneggiamento potesse rivolgersi contro lo schiavo stesso (Dem. 37.51 e 55.31), anche se la sentenza era pronunciata contro il padrone. Dunque lo schiavo non è altro che uno strumento del padrone (p. 135-36).

Mi pare di poter subito osservare che in queste affermazioni di Partsch c'è qualcosa di strano: non si capisce come si possa agire contro uno schiavo che per il diritto sostanziale appare del tutto incapace. Inoltre non è chiaro come sia costruito un iter procedurale che inizia con un'azione rivolta contro lo schiavo e termina con una sentenza contro il padrone. Sembrerebbe adombrata qui una costruzione che precorre le *actiones adiecticiae qualitatis*, e che, tuttavia, è poco compatibile con la procedura giudiziaria attica.

Ma accanto a questa prima e più generale categoria di schiavi se ne colloca, secondo Partsch, una seconda, quella del *doulos misthophoron* o *choris oikon*, "ein halbfreier Sklave, dem die wirtschaftliche Selbstständigkeit in seiner eigenen Wohnstätte oder die eigene Vermögensbewirtschaftung bei ausschliesslicher Verpflichtung zur Zahlung eines Zinses den Namen gibt" (p. 136). Questa categoria di schiavi<sup>18</sup> è munita di capacità negoziale e processuale: un esempio è dato da Lampis, che compare come testimone in giudizio nella *c. Apaturio* e dal carbonaio Sirisco negli *Epitrepontes* di Menandro (n. 4) (Dove a margine si può osservare che Lampis non è mai definito *doulos misthophoron* o *choris oikon*). Fungono dunque da rappresentanti dei loro padroni con la capacità di esprimere una propria volontà negoziale. Si è così invocato un parallelo con il *peculium* romano (già Beauchet 2,

<sup>17</sup> D'altronde ciò si può riscontrare a più riprese nelle opere degli studiosi che si sono occupati del tema. Mi riferisco ad es. a Partsch e poi a Gernet e a Paoli, non a caso tutti storici del diritto, quindi in grado di istituire un confronto fra istituti giuridici greci e romani.

<sup>18</sup> Discutibile è anche l'equiparazione fra *misthophorountes* e *choris oikountes*. Si veda Perotti, Atti del Colloque 1973 sur l'Esclavage, che li distingue nettamente, in quanto i primi sono gli schiavi dati in affitto dal padrone, mentre i secondi sono gli schiavi che svolgono un'attività autonoma versando eventualmente al padrone una *apophora*. Se è così, l'argomentazione di Partsch risulta alquanto fuorviante.



445, 448). A questo punto la domanda da porsi, sempre secondo Partsch, è la seguente: il padrone risponde di tutti i debiti del servo, oppure risponde solo dei debiti contratti per condurre l'esercizio? E in questa seconda ipotesi occorre che il padrone abbia espressamente autorizzato il compimento di quel tipo di negozio?<sup>19</sup>. Una serie di dati (come la punibilità dell'omicidio o dell'offesa ai danni dello schiavo e la capacità di stare in giudizio) conducono Partsch a ritenere possibile che “*der doulos misthoforon* aus seinen Geschäften selbst mit seinem Vermögen haftete”. D'altra parte occorre prendere in considerazione anche l'ipotesi che il *misthoforon* si trovi in una situazione simile a quella del romano *institor*: in questo caso il padrone risponderebbe comunque delle obbligazioni contratte dall'*institor*. Tuttavia il fatto che in Hyper. 5.22 non si faccia riferimento a una norma che sancisca la responsabilità del padrone per i debiti contrattuali del *misthoforon* (quale era, secondo Partsch, lo schiavo Mida) induce a dubitare della validità dell'analogia con l'*institor* romano, salvo il caso in cui il *misthoforon* non sia stato investito espressamente della qualità di rappresentante del padrone (p. 139). Un caso di questo genere sarebbe riscontrabile in Isocr. *Trapezit.* 17.42, allorché Pasione offre garanzia per Arcestrato a favore dell'oratore. In conclusione Partsch ritiene che non si possa giungere a risultati sicuri in materia di “Geschäftsfähigkeit” dello schiavo attico. Lo schiavo ordinario è incapace; in che misura il *misthoforon* possa assumere e soddisfare debiti col proprio patrimonio resta incerto; ma altrettanto incerto è se ogni negozio posto in essere dal *misthophoron* obblighi il padrone, a meno che non sia stato nominato rappresentante.

Ora, a me pare che l'analisi di Partsch sia indebolita dall'uso di strumenti inadeguati. Lo schiavo *misthoforon* gode di un privilegio puramente economico per concessione unilaterale del padrone: è come se avesse affittato il fondo o l'azienda di cui è responsabile, ma questo non muta il regime giuridico dei rapporti economici fra padrone e schiavo. Considerare lo schiavo dotato di uno statuto giuridicamente privilegiato (tanto da definirlo “*halbfrei*”, come fa Partsch<sup>20</sup>) complica inutilmente le cose<sup>21</sup>. Inoltre un conferimento esplicito della qualifica di rappresentante allo

<sup>19</sup> Ad es., con riferimento al diritto romano, come giustificare la concessione di garanzia da parte dello schiavo e la conseguente *actio de peculio* o addirittura l'*actio institoria*, visto che qui non si avrebbe alcun vantaggio per il patrimonio gestito dal *servus*?

<sup>20</sup> Giustamente critico su questa qualifica già Klees, p. 130 n. 18.

<sup>21</sup> Non convincono nemmeno le recenti considerazioni di E. Cohen, *Athen. Nation*, 145, secondo cui i *choris oikountes* realizzavano la stessa funzione dei liberti romani (evidentemente accoglie qui la definizione di alcuni lessicografi, che però non trova conferma nelle fonti classiche). Infatti ad Atene la manomissione sarebbe stata poco praticata. Più in generale osservo che il punto di vista che sta alla base del pur interessante libro di E. Cohen, appare un po' forzato. Nel cap. V (“Wealthy Slaves in a «Slave Society»”), Cohen sostiene che nella realtà molti schiavi occupavano una posizione di privilegio sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. E fin qui bisogna riconoscere che gli esempi da lui addotti (peraltro tutti notissimi) nel loro insieme fanno impressione (anche se direi che la protezione contro la *hybris* ai danni

schiaivo non trova riscontro nelle fonti<sup>22</sup>. Occorre dunque ribadire che il padrone risponde dei debiti e acquista i crediti che derivino tanto dall'attività dei *misthophorountes* e dei *choris oikountes* quanto da quella degli schiavi ordinari.

5. A questo punto possiamo riprendere le mosse dal manuale di diritto commerciale romano sopra citato, secondo cui lo schiaivo imprenditore poteva rivestire due ruoli diversi: 1) poteva venire preposto a un'impresa nel ruolo di responsabile dell'attività (*institor* o *exercitor*), con la facoltà di condurre affari, stipulare negozi, maneggiare liberamente denaro ecc., fermo però restando che la sua attività produceva effetti direttamente in capo al padrone, sia attivi che passivi (in particolare il padrone era illimitatamente responsabile dei debiti contratti dall'*institor*). 2) poteva invece essere autorizzato a svolgere un'autonoma attività economica utilizzando il proprio peculio: in questo caso la responsabilità del padrone era limitata all'entità del peculio.

6. Quale è invece la situazione nell'Atene dell'età degli oratori? Apparentemente esisteva una sola legge in materia di responsabilità del padrone per l'attività dello schiaivo; si tratta di una legge risalente a Solone, in base a cui responsabile per gli *adikemata* commessi dallo schiaivo era il padrone del tempo in cui l'illecito era stato commesso<sup>23</sup>. Dunque, in assenza di una norma relativa alla responsabilità per inadempimenti contrattuali, nella *c. Atenogene* si tenta di convincere la giuria ad

---

dello schiaivo tende a proteggere l'onore del padrone, non quello dello schiaivo, esattamente come accadeva – e accade – per l'onore delle donne: *Ath. Nat.* pp. 147-148). Il punto su cui, in quanto storico del diritto, dissento nettamente è quello relativo al significato delle norme (in particolare, evidentemente, relative alla situazione giuridica degli schiavi). Cohen scrive (*Ath. Nat.* p. 141): "In recent years, scholars have come to recognize that, for any society, the formal rules of legal substance and procedure cannot be understood, and are not applied, in disassociation from psychological, economic, and social realities, and that these rules, "the law", perform functions beyond the narrow control of behavior, including the statement of communal values that may be quite different from social reality". Sarebbe ingenuo negare effettività a un'affermazione come questa, ma il diritto vale prima di tutto proprio per il fatto di essere creato e dichiarato vincolante. In che misura poi venga osservato è tutto un altro discorso, di pertinenza più della sociologia storica o della psicologia storica del diritto che della storia del diritto in quanto tale. A meno che non si arrivi al punto di constatare che una norma ha cessato di fatto di esistere, e in questo caso si parla di "desuetudine". Ma non mi sembra questo il caso delle norme, o dei principi se si vuole, che regolano la condizione dello schiaivo nell'Atene del IV sec. (che rimane una "cosa", sicuramente priva di diritti e di doveri giuridicamente riconosciuti e resi effettivi tramite il ricorso ai tribunali, salvo casi eccezionali in cui però lo schiaivo agisce sempre nell'interesse del padrone e quindi fa valere diritti del padrone).

<sup>22</sup> Su questo punto v. già la critica di Paoli in *Autonomia*, p. 468 n. 21.

<sup>23</sup> *Hyper. c. Athen.* § 22. Si veda sul punto soprattutto Gernet, *Esclavage*, DS pp. 155ss., a cui si ispirano nella sostanza tutti gli studiosi successivi.

applicare per analogia<sup>24</sup> la norma soloniana<sup>25</sup>. Questa applicazione analogica, da cui si desumerebbe che nel IV sec. il padrone era considerato comunque responsabile anche per i debiti contratti dallo schiavo nell'esercizio di un'attività economica condotta autonomamente, è stata contestata da E. Cohen. Secondo Cohen proprio dall'orazione contro Atenogene si desume che Mida, lo schiavo gestore della profumeria appartenente ad Atenogene "on several separate occasions ... is explicitly characterized as personally obligated for the debts" (dato che ai §§ 6, 10, 20 ricorre il verbo *ofeilein*)<sup>26</sup>. Ma se può assumere obbligazioni, continua Cohen, significa che assume anche la responsabilità per il loro soddisfacimento, e addirittura potrà essere parte, oltre che testimone, nei relativi eventuali processi. E' soltanto nei casi in cui lo schiavo agisce come "agent for his owner" (dunque in qualità di "rappresentante" si potrebbe tradurre nella prospettiva di Patsch, in parte, come si vede, ripresa da Cohen) o come associato del padrone ("joint liability for joint undertakings")<sup>27</sup>, che il padrone sarebbe responsabile per i debiti contratti dal suo schiavo. In base a questi principi si spiegherebbe in particolare l'utilità per un banchiere di cedere in affitto la sua banca ad un proprio schiavo. In tal modo, infatti, il banchiere sarebbe rimasto responsabile della restituzione dei depositi da lui ricevuti prima della conclusione del contratto di affitto, ma non di quelli successivi. Un "formal lease" avrebbe escluso il dubbio che lo schiavo operasse come "agent" del padrone o che essi fossero "coventurers"<sup>28</sup>. Altrimenti, conclude Cohen, che utilità ci sarebbe stata nel dare in affitto la banca?<sup>29</sup>

7. A me pare che il punto di vista di Cohen sia contraddetto già soltanto dal testo da cui il suo ragionamento prende le mosse, cioè l'orazione *c. Athenogenem*. Come è noto, si tratta dell'azione intentata dall'acquirente Epicrate contro il venditore Atenogene in seguito alla vendita degli schiavi, che gestivano una delle sue profumerie, insieme all'esercizio commerciale. L'accusa è di aver frodato l'acquirente nascondendo l'entità dei debiti gravanti sulla profumeria. Ora, la prima

---

<sup>24</sup> "Cette interprétation de la loi s'impose pour des raisons pratiques; elle appartient à une espèce de jurisprudence" (Gernet, *Esclavage*, DS p. 162).

<sup>25</sup> Contra Meyer-Laurin, Symposium 1974, che si schiera con F. Pringsheim, GLS 454, secondo cui anche ad Atene doveva valere il principio *noxæ caput sequitur*. Dunque la norma soloniana, riferita da Iperide si riferiva in ultima analisi al soggetto tenuto a sopportare le conseguenze della *noxæ*. Ma proprio con riferimento al caso presentato nell'orazione questa interpretazione non convince, perché qui non si parla di azioni intentate contro l'acquirente (contra Pringsheim, *op. cit.*, p. 455 n.1).

<sup>26</sup> *Ath. Bank.*, p. 94.

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 95.

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 96.

<sup>29</sup> E. Cohen ha recentemente confermato il suo punto di vista in *Companion* 2005, dove rinvia ad *Ath. Bank.* 94-110 "for a full exegesis of Athenian legal accommodation to business practices, even in derogation of general rules otherwise prevailing ..." (p. 295 n. 29) e in *Slave Power* 2007.

cosa da chiarire è quale sia stato l'oggetto della vendita. Todd scrive che Atenogene avrebbe venduto "three slaves and a workshop and, in the small print, all their liabilities" (*Shape*, p. 188). Per E.E. Cohen, invece, la responsabilità di Epicrate non deriva dall'acquisto dello schiavo, ma dal fatto che ha assunto esplicitamente, in forza del contratto, la responsabilità per i debiti contratti dallo schiavo (*Athen. Bank.*, p. 94). In realtà, se leggiamo i §§ 5-6 dell'orazione, vediamo che Atenogene vende gli schiavi con i loro debiti e con le scorte presenti nel negozio. Dunque vende gli schiavi insieme all'oggetto della loro attività economica, cioè quello che in termini romani sarebbe il loro peculio (che si potrebbe definire familiare, visto che si tratta di un padre e due figli). Che l'oggetto della vendita fossero gli schiavi (e non l'azienda in quanto tale) è ribadito almeno altre due volte nel corso dell'orazione: §§ 15 e 23. Particolare attenzione merita il § 23. Per quanto mutilo, dal testo sembra si possa ricostruire con sicurezza la probabile argomentazione della controparte Atenogene. Questi sostiene di aver offerto il fanciullo concupito da Epicrate (non si capisce se vendendolo o manomettendolo<sup>30</sup>), manifestando però l'intenzione di non disfarsi di Mida. Sarebbe stato invece Epicrate a insistere per acquistare Mida e i suoi due figli. Da ciò la difesa di Atenogene arguiva che Epicrate aveva inteso darsi al commercio (quindi, implicitamente, che non poteva essere stato così ingenuo nell'operazione di acquisto come da lui affermato). Naturalmente Epicrate controbatte al § 26 che non aveva avuto alcuna intenzione di dedicarsi al commercio di profumi e ribadisce che, nel concludere l'affare, la sua intenzione era stata tutt'altra. In ogni caso mi sembra chiaro che, nella prospettazione di entrambe le parti, l'acquisto dell'azienda è soltanto il riflesso dell'acquisto dello schiavo che ne è il titolare. Ma se il trasferimento dell'azienda, con il suo attivo e il suo passivo, consegue naturalmente all'acquisto dello schiavo che ne è titolare, è probabile che il trasferimento dei debiti della profumeria ad Atenogene si sarebbe avuto anche senza l'assunzione esplicita di essi da parte di Epicrate mediante l'*homologia* di cui al § 6. Infatti Epicrate non nega di essere obbligato a pagare i debiti contratti da Mida nell'esercizio dell'azienda, anche se la loro entità non risulta definita dall'*homologia* (al § 20 si limita a dire: "non è giusto" che io debba pagare i debiti di cui non ho sentito parlare). A me pare dunque che la funzione dell'*homologia* nel nostro caso sia principalmente quella di ribadire che l'acquisto di uno schiavo che esercita un'attività commerciale comporta anche l'acquisto dell'azienda da lui gestita, in particolare del passivo inerente allo svolgimento di quell'attività<sup>31</sup>. Il testo dell'orazione non fornisce comunque elementi per escludere l'ipotesi di un acquisto degli schiavi senza accollarsi i debiti da essi contratti ma anche senza acquisire

<sup>30</sup> A questo proposito ci sarebbe da chiedersi chi avrebbe dovuto rispondere dei debiti qualora Mida e i suoi figli fossero stati manomessi.

<sup>31</sup> Nel nostro caso va anche tenuto conto dell'esigenza di formalizzare l'assunzione di responsabilità da parte dell'acquirente allo scopo di aggiungervi la garanzia prestata da Nicone di Cefisia (§§ 8 e 20).

l'attivo dell'esercizio commerciale: dunque, in termini romani, un acquisto degli schiavi senza peculio.

8. Ora, se Mida fosse stato il solo responsabile dei debiti derivanti dalla gestione della profumeria, come sostiene Cohen, per quale ragione il venditore Atenogene avrebbe speso tanta fatica per ottenere che il compratore se li accollasse? Non solo, ma anche una volta scoperto il reale ammontare dei debiti, perché l'acquirente sarebbe tenuto a pagarli, visto che Mida certamente non li ha contratti in qualità di agente o di associato dell'acquirente stesso (ma nemmeno del venditore, a quanto sostiene lo stesso Cohen)? Dunque Mida non è affatto l'unico responsabile dei debiti contratti nell'esercizio della profumeria: o il venditore o il compratore, dunque o l'ex-padrone o il padrone attuale, ne sono pienamente responsabili. Ma se questo è vero, allora cade anche la motivazione addotta da Cohen, che consiglierebbe di affittare la banca a un proprio schiavo. In realtà non è concepibile un contratto formale di affitto tra padrone e schiavo: il *misthos* di cui si parla (ad es. in Dem. 36.43, 46, 48, a proposito della *misthosis* della banca a quattro schiavi da parte degli eredi di Pasione) deve essere interpretato, se si tratta davvero di schiavi, come una *apophora*.<sup>32</sup> E la ragione per dare la banca in gestione può essere semplicemente cercata nel desiderio di fare la vita di rentier che si confà a un ex-schiavo che voglia adeguare il suo stile di vita a quello del cetto di cui la sua ricchezza gli consente ormai di far parte (o di aspirare a far parte). Quanto allo schiavo, il regime della *apophora* è finalizzato soprattutto a comprarsi la libertà: dunque dal punto di vista del padrone una simile aspirazione garantisce che lo schiavo cercherà di fare del suo meglio.

9. Tornando alla c. Atenogene, possiamo dire che in definitiva siamo di fronte a un regime che, in termini romani (o romanistici) si potrebbe definire misto: da un lato crediti e debiti afferiscono all'esercizio commerciale e non sono immediatamente riferiti al patrimonio del padrone; dall'altro, però, il padrone risponde integralmente dei debiti; non esiste una responsabilità limitata all'entità del peculio<sup>33</sup>. E tuttavia il caso della profumeria mostra che incomincia a delinearsi un regime che si avvia verso la concezione del *peculium* romano, e ciò proprio con riferimento alla vendita di un'azienda che potremmo definire "peculiare". Abbiamo visto infatti che

<sup>32</sup> Si veda l'equilibrata trattazione dell'argomento in Klees, p. 143ss., da cui risulta che *misthos* può indicare sia il canone pagato al padrone da chi prende in affitto i suoi schiavi, sia, più raramente, anche l'*apophora* versata direttamente dallo schiavo che gestisce un'attività economica in proprio. Per quanto riguarda il c.d. affitto ai quattro personaggi di Dem 36. 13-14, la dottrina si divide fra coloro che li ritengono ancora schiavi nel momento in cui prendono in gestione la banca (Gernet DS 163, Bogaert 1968, 79) e chi pensa che fossero già stati manomessi (da ultimo Klees, p. 153-54).

<sup>33</sup> Gernet, *Esclavage*, DS, 163 n. 2. V. anche Lipsius, 795 e Meyer-Laurin, Symposium II, 265 n. 10.

Atenogene ha venduto gli schiavi e l'esercizio commerciale comprensivo di crediti e debiti. Ma, mentre la responsabilità derivante da un illecito è personale (tanto è vero che non può essere separata dalla persona dello schiavo<sup>34</sup>), la responsabilità derivante da un atto lecito si riverbera immediatamente nella sfera giuridica del padrone. Dunque l'acquirente non potrebbe essere chiamato a rispondere di un debito contratto dallo schiavo prima dell'acquisto (e non ci sarebbe bisogno di applicare analogicamente la legge di Solone sulla responsabilità da delitto degli schiavi). Il trasferimento della responsabilità all'acquirente si verifica solo se, come nel caso della c. Atenogene, debiti e crediti non afferiscono direttamente alla persona dello schiavo, bensì all'esercizio commerciale che costituisce una sorta di patrimonio separato facente capo allo schiavo stesso, dunque una sorta di peculio, che viene trasferito unitamente alla persona dello schiavo esercente<sup>35</sup>, ma senza che il nuovo padrone possa invocare una responsabilità limitata all'attivo del peculio stesso<sup>36</sup>.

## II

10. Come abbiamo accennato, Cohen sostiene che “contractual arrangements with slaves had meaning (because legally enforceable) only if slaves could be parties to commercial litigation”<sup>37</sup>. Ora, siccome nel caso delle *dikai emporikai* è attestato che gli schiavi potevano stare in giudizio, anche nell'ambito delle *dikai trapezitikai*, che rientrano fra le *dikai emmenoi*, devono godere dello stesso privilegio (e questa

---

<sup>34</sup> Per questo Meyer-Laurin riteneva giustamente che la norma soloniana in materia di responsabilità da illecito cozzasse con il diritto ad effettuare la *noxae datio*, attestato anche in Grecia, in particolare dalle Leggi di Platone: d'altronde quando il comportamento da cui deriva l'illecito è stato posto in essere per ordine del padrone, è lui che ne risponde (dunque in questo caso sicuramente *noxae caput non sequitur*). Questo principio è chiaramente affermato nel diritto di Gortina del V sec. (IC IV 47).

<sup>35</sup> In questo senso sostanzialmente già Lipsius, 795, secondo cui la legge di Solone non può trovare applicazione neppure in via analogica “weil die Schulden nicht auf der Person des Midas, sondern auf dem Geschaefft hafteten”. Sembra però che dalla dottrina successiva il punto di vista di Lipsius non solo non sia stato accolto, ma nemmeno preso in considerazione. Klees, p. 135, si chiede se, al momento della vendita della profumeria, lo schiavo Midas fosse in possesso di un proprio patrimonio: penso che la questione non si ponga, dato che tutto appare investito nell'azienda commerciale.

<sup>36</sup> Per quanto riguarda il punto di vista di E. Cohen, si potrebbe dunque concludere che egli ha trasferito nel mondo greco il duplice sistema romano, dove si distingue lo schiavo *institor*, della cui amministrazione tanto l'attivo quanto il passivo fanno capo immediatamente al *dominus*, che risponde integralmente dei debiti, dallo schiavo gestore di un'impresa “peculiare”, in cui attivo e passivo vanno calcolati nell'ambito del *peculium*, dato che, in linea di principio, il *dominus* risponde dei debiti solo entro la capienza del *peculium*. La differenza è che ad Atene, contrariamente a quel che pensa Cohen, l'attivo del “peculio” non costituisce un limite alla responsabilità del padrone.

<sup>37</sup> *Ath. Bank.*, p. 96.

equiparazione è rafforzata dal fatto che schiavi e stranieri risultano ugualmente attivi sia nel commercio marittimo sia nelle attività bancarie)<sup>38</sup>. Né si deve trarre un indizio contrario dal fatto che nel *Trapezitico* di Isocrate “the banking slave” Kittos viene richiesto di testimoniare mediante *proklesis eis basanon*. Infatti l’orazione di Isocrate risale all’inizio del IV sec., cioè a un’epoca in cui le *dikai trapezitikai* non erano ancora state incluse nelle *dikai emmenoi*<sup>39</sup>.

A me pare che tutto questo ragionamento sia insostenibile. Lo stesso Cohen aveva osservato anni fa che delle *dikai emmenoi* fanno parte azioni del tutto diverse fra loro, per cui è impossibile stabilire “whether the various suits shared procedural similarities other than speed”<sup>40</sup>. Non c’è dunque una ragione valida per ritenere che il fatto di essere incluse nel novero delle *dikai emmenoi* renda tali azioni automaticamente partecipi di caratteristiche procedurali che sono attestate soltanto per alcune di esse (e in particolare per le *dikai emporikai*). D’altronde che gli schiavi non godessero del privilegio di essere parte in un processo mi pare confermato dall’orazione *c. Panteneto* (Dem. 37), che si riferisce, come è noto, a una *dike metallike*, cioè a una categoria di azioni che rientrano nelle *dikai emmenoi* (ed è datata, secondo Gernet nell’Introduzione all’orazione nell’ed. Belles Lettres, al 346 o 345: quindi potrebbe essere stata già inclusa nella legge istitutiva delle *dikai emmenoi*).

Senza riprendere l’intera vicenda che ha dato luogo al processo<sup>41</sup>, mi limito a ricordare che Evergo, in assenza di Nicobulo suo concreditore nei confronti di Panteneto, dopo aver preso possesso dell’azienda di lavorazione del metallo appartenente a Panteneto, viene accusato da quest’ultimo di avergli sottratto il denaro per pagare il canone di affitto della miniera, provocando così la sua iscrizione nel registro dei debitori pubblici. Panteneto agisce contro Evergo per danno e vince la causa. Al ritorno di Nicobulo, e nonostante l’*afesis* riconosciutagli, Panteneto agisce anche contro di lui chiedendo il medesimo risarcimento ottenuto da Evergo. L’atto di accusa, i cui capi sono riportati per esteso nel corso dell’orazione, inizia imputando a Nicobulo la responsabilità per aver ordinato ad Antigene, suo schiavo, di sottrarre allo schiavo di Panteneto il denaro da versare al Tesoro (§ 22); non solo, ma di averlo preposto all’atelier detto Trasillo, di proprietà di Panteneto, rendendo lo schiavo *kyrios* dei beni di Panteneto stesso, contravvenendo al divieto di quest’ultimo (§ 25). Nicobulo si difende sia dalla prima accusa che dalla seconda accusa affermando che non avrebbe mai potuto dare quegli ordini ad Antigene, visto che in quel periodo non era presente ad Atene<sup>42</sup>. E aggiunge: come è possibile che

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 97.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 97 n. 170.

<sup>40</sup> *Ath. Mar. Courts*, p. 20.

<sup>41</sup> V. in particolare Harris 1988.

<sup>42</sup> Interessante il § 24 in cui Nicobulo riporta l’accusa di Panteneto di aver ordinato al proprio schiavo di fare qualcosa che un cittadino non avrebbe potuto ordinare a un

Panteneto abbia scritto queste cose nel suo atto d'accusa (e che Panteneto abbia considerato responsabile Antigene anche della sottrazione del denaro al proprio schiavo ce lo conferma il § 50, su cui v. sotto)? Ora dal § 26 apprendiamo due cose: la prima è che, nel processo contro Evergo, Panteneto non ha fatto riferimento allo schiavo Antigene; la seconda è che Nicobulo non nega che lo schiavo Antigene abbia avuto il ruolo che Panteneto gli attribuisce nel secondo capo d'accusa (probabilmente perché il fatto è stato testimoniato da Panteneto: v. § 48 - e forse si trattava di un capo d'accusa che non era stato rivolto contro Evergo), ma sostiene che è stato Evergo a metterlo a capo (*katestese*) dell'atelier. Occorre tener conto che ormai Evergo è stato condannato; quindi non rischia niente se nel corso dell'orazione gli vengono attribuiti ulteriori illeciti<sup>43</sup>.

11. La questione dello schiavo viene ripresa dopo un lungo intervallo ai §§ 50 e 51. Alla fine del § 50, contraddicendosi rispetto alla linea avanzata al § 26, Nicobulo nega che i fatti che sono stati imputati a Evergo (e che hanno portato alla sua condanna) siano imputabili anche al proprio schiavo Antigene. Segue il § 51, che riporto integralmente nella traduzione Gernet: “Aussi bien, Panténètos lui-meme l'a mis complètement hors de cause: car ce n'est pas maintenant qu'il devait l'accuser, ni dans l'acte où il le réclamait pour la question; il aurait du lui tenter l'action et, ensuite seulement, s'en prendre à moi, le maitre. Au lieu de cela, c'est à moi qu'il a tenté l'action, et c'est mon esclave qu'il incrimine. Les lois ne permettent pas cette procédure: a-t-on jamais vu, dans une action intentée au maitre, alléguer le fait de l'esclave comme si c'était celui du maitre?”.

Sembra che il § 51 abbia sempre creato difficoltà agli interpreti e ai commentatori dell'orazione. Lipsius parafrasava così: “Pantainetos habe vielmehr gegen diesen [scil. Antigenes] klagbar werden und sich gegen ihn selbst als dessen kyrios nur in der Klage wenden sollen” (p. 795-6). Gernet, nell'introduzione alla sua edizione *Belles Lettres*, osserva: in caso di atto (illecito) posto in essere dallo schiavo “le maitre est toujours responsable, en droit grec comme en droit romain. Mais à Athènes la procédure est différente suivant les espèces: lorsque l'esclave a agi sur l'ordre du maitre, c'est le maitre qui est actionné; lorsque il a agi de son chef, c'est lui-même – la condamnation étant d'ailleurs, prononcée contre le maitre”. E conclude, riferendosi evidentemente al testo del § 51: “Nicoboulos en prend texte pour ergoter un peu” (p. 228). Più di recente Harrison (I p. 174) osserva piuttosto sbrigativamente che, secondo Nicobulo, “the proper procedure for Pantainetos would have been to sue the slave and by this means get a judgement against himself as the slave's master”; Cataldi (p. 440 n. 69) riprende quasi alla lettera l'opinione di Gernet; quanto a E. Cohen, mi pare che tenda a interpretare Dem. 37.51 in senso

---

cittadino di fare: così intendo *ha oude polites politen dynait'an poiesai* (Gernet traduce invece: “ce qu'un citoyen ne pourrait meme pas faire à un citoyen” (p. 238).

<sup>43</sup> Ma Isager – Hansen sottolineano che questo argomento non può valere, “for the master is liable for the offences of his slave” (p. 194).



conforme alla sua tesi di fondo, secondo cui gli schiavi potevano in certi casi essere ritenuti responsabili in proprio. Egli scrive infatti: "Indeed, we know of several cases where a slave was in fact sued directly, as a named defendant, but where the master insisted, at least partly for tactical reasons, that the suit should instead have been brought directly against the slave's owner" (*Ath.Bank.*, p. 95)

Io però non credo che il testo enunci un principio generale quale quello proposto da Gernet (secondo cui occorrerebbe distinguere se vi sia o non vi sia stato un ordine del padrone) e variamente ripreso dalla dottrina successiva. Credo che il passo vada inquadrato nella fattispecie processuale a cui l'orazione si riferisce. Abbiamo detto che nell'azione contro Evergo lo schiavo non era nominato. E' adesso che serve a Panteneto tirarlo in ballo, allo scopo di poter accusare Nicobulo, assente all'epoca dei fatti. Il passo (§§ 50-51) gioca dunque su due piani temporali e sulle due azioni, quella che avrebbe dovuto essere intentata allora (cioè quando Nicobulo era assente) e quella che è stata intentata adesso. L'azione attuale muove dal fatto che i comportamenti imputati a suo tempo a Evergo hanno visto in realtà come corresponsabile anche Antigene; e tuttavia allora Antigene non è stato menzionato da Panteneto; dunque sostiene Nicobulo, ha implicitamente riconosciuto che era estraneo ai fatti. Avrebbe dunque dovuto allora, quando ha agito contro Evergo, agire anche contro Nicobulo adducendo nell'*enklema* la responsabilità di Antigene. Ora invece, accusa me formalmente di avergli provocato i danni di cui chiede il risarcimento, ma in realtà attribuisce la responsabilità ad Antigene (*nun d'eilechen men emoi, kategorei d'keinou*). Dunque è una incongruenza procedurale quella di cui Nicobulo accusa Panteneto. Della distinzione fra schiavo che si conforma a un ordine e schiavo che agisce di sua spontanea volontà in questo passo non v'è traccia<sup>44</sup>: non è questione che viene in discussione o che rileva, anche se effettivamente si accenna a una preposizione all'atelier conseguente a un ordine (*prostaxai*)<sup>45</sup>. Naturalmente questo passo non attesta neanche il riconoscimento allo schiavo di una capacità di stare autonomamente in giudizio, senza coinvolgere il

<sup>44</sup> Per vedere riconosciuta la rilevanza dell'ordine impartito allo schiavo (o a un subordinato) occorre rivolgersi alla legislazione gortinia, precisamente alle due iscrizioni denominate NM (IC IV 41) e OM (IC IV 47). In particolare per quanto riguarda OM, l'ordine impartito allo schiavo *katakeimenos* (cioè dato a pegno) rileva per stabilire la responsabilità del creditore o del debitore in ordine alle conseguenze dell'illecito commesso dallo schiavo. Se vi è stato un ordine del creditore, l'azione andrà intentata contro il creditore; se non vi è stato ordine, contro il debitore. E' interessante notare che invece, quando ad Atene lo schiavo è dato in affitto, sarà sempre il padrone e non il locatario a rappresentarlo in giudizio (v. Dem. 53.20).

<sup>45</sup> Interessante che, sempre stando a quanto Nicobulo dice al § 51, Panteneto non avrebbe avuto diritto nemmeno di avanzare la *proklesis eis basanon* nei confronti di Antigene, apparentemente perché sarebbe stata giustificata solo se fosse stata richiesta nel processo contro Evergo. Tuttavia, che questo sia un argomento del tutto specioso risulta dal fatto che Nicobulo aveva accettato inizialmente la *proklesis eis basanon* rivoltagli da Panteneto (§§ 39-40).

padrone<sup>46</sup>. E nemmeno di testimoniare liberamente, visto che viene in discussione, fra gli altri punti, proprio la *proklesis eis basanon* con cui viene richiesta da Panteneto la testimonianza di Antigene.

Possiamo dunque concludere dall'esame della c. Panteneto che, nell'ambito delle *dikai metallikai*, gli schiavi preposti a un'attività connessa allo sfruttamento delle miniere non sembrano godere di uno statuto privilegiato.

### III

12. Tutto ciò significa allora che l'ipotesi che intendevamo verificare si rivela del tutto inconsistente, cioè che non è possibile identificare, al di fuori delle *dikai emporikai*, delle norme o anche semplicemente delle pratiche introdotte in via consuetudinaria, che si possano considerare come innovazioni o deroghe al diritto ordinario con l'intento di riconoscere e quindi di favorire attività economiche di rilievo? Io credo che la risposta non debba essere assolutamente negativa e che vi siano specifiche pratiche economiche che trovano un riconoscimento giuridico. Abbiamo già visto come alcuni aspetti del rapporto fra padroni e schiavi impegnati in attività economiche vengano disciplinati in modo da assicurare una certa autonomia alla gestione di aziende da parte di schiavi. Vorrei ora concludere mettendo in luce l'emergere nell'Atene del IV sec. di un contratto nell'ambito dell'attività bancaria, che si ritroverà poi nella disciplina giuridica delle attività bancarie a Roma

Lo spunto ci è dato dall'orazione di Apollodoro contro lo stratego Timoteo (Dem. 49), scritta per una causa che dovrebbe rientrare fra le *dikai trapezitikai*: si tratta di un'orazione ricchissima di informazioni sul funzionamento, anche dal punto di vista giuridico, di una grande banca ateniese nella prima metà del IV sec. Alcune analogie con il futuro c.d. diritto bancario romano sono evidenti: quella che salta immediatamente all'occhio è la rilevanza probatoria privilegiata dei registri bancari. Restando in questa prospettiva comparativa vorrei occuparmi di un aspetto apparentemente marginale della vicenda narrata nell'orazione, che però rivela una somiglianza singolare con uno degli istituti noti al diritto bancario romano: il c.d. *receptum argentarii*.<sup>47</sup> Ricostruire la natura e i caratteri di questo istituto in diritto romano non è facile, perché Giustiniano lo ha cancellato dalla compilazione. Tuttavia alcuni passi del Digesto permettono di capire che si trattava della promessa di pagare il debito di un cliente rivolta dal banchiere a un creditore, o su mandato del cliente stesso o per iniziativa del banchiere stesso, che veniva così ad attuare una *negotiorum gestio*.

<sup>46</sup> Del caso di Callaro in Dem. 56 poco si può dire perché non conosciamo le circostanze che hanno condotto a promuovere un'azione contro lo schiavo distinta da quella contro il padrone. Ma possiamo supporre che dal punto di vista procedurale il caso non sia diverso da quello adombrato nella c. Panteneto.

<sup>47</sup> Sul *receptum argentarii* v. Andreau 1987, p. 597ss.; Petrucci in *D. comm. Rom.*, p. 105ss.

Ora, in Dem. 49. 27-28 e 65<sup>48</sup> troviamo la promessa di Pasione di pagare il trasporto del legname donato dal re di Macedonia a Timoteo. Il verbo usato è *hupischneomai*, che ha il significato generico di promettere. Gernet sostiene tuttavia che non si tratta di una promessa generatrice di un'obbligazione contrattuale, per cui il terzo delegato da Timoteo a pagare il trasporto con il denaro di Pasione non acquista un diritto di credito azionabile (comm. al § nell'ediz. Belles Lettres). Gernet adduce, a conferma di questa sua opinione, la svalutazione da parte di Rabel del significato tecnico del verbo *sustesai*<sup>49</sup> nel contesto dell'episodio, in quanto normalmente è Filonda che viene "presentato" a Pasione, ma una volta è Pasione ad essere "presentato" a Filonda (§ 28). A me sembra però che la validità della promessa prestata da Pasione non dipenda dalla natura della "presentazione" del creditore. Infatti Pasione paga e iscrive Timoteo come debitore nel registro del suo conto (esattamente come a Roma il banchiere iscrive nel registro come debitore il nome di colui che gli ha dato l'ordine di pagare). E Timoteo, a sua volta, non si difende sostenendo che si è trattato di un dono e quindi non dell'adempimento di un obbligo (e ciò nonostante che si parli molto di *charis* nel contesto di questo episodio: v. ad es. § 28). Sostiene invece che Filonda non ha prelevato dalla banca il corrispettivo del trasporto del legname, quindi che la somma non è stata effettivamente versata da Pasione. In realtà, stando almeno al racconto di Apollodoro, all'arrivo della nave Filonda ordina a Pasione di pagare adempiendo all'obbligo che si era assunto, e Pasione esegue l'ordine di Filonda e paga. Possiamo dunque dire che la c. Timoteo ci testimonia dell'esistenza di un negozio complesso analogo a quello che a Roma avrebbe dato luogo a un *receptum argentarii* ?

La dottrina che possiamo considerare oggi maggioritaria ritiene che con il *receptum argentarii* il banchiere si assumesse un'obbligazione di garanzia nei confronti del creditore del cliente *dominus*. Andreau (p. 402) parla esplicitamente di un duplice incontro fra banchiere e creditore: nel momento in cui il banchiere "s'engage" e nel momento in cui il banchiere adempie ("paie"). Ora, senza voler addentrarmi qui in una discussione sulla natura e sulla struttura del *receptum argentarii*, che ha suscitato di recente un rinnovato interesse, a me pare che questa ricostruzione della vicenda costitutiva del rapporto non corrisponda alle esigenze pratiche a cui dovette rispondere l'istituto. Mi sembra cioè molto più probabile, trattandosi di un'obbligazione assunta mediante dichiarazione unilaterale come accade appunto nel caso della promessa di Pasione, che il banchiere incontrasse il creditore soltanto nel momento in cui questi si presentava per riscuotere la somma che il banchiere si era obbligato a pagare.

*Receptum* allora, qui come negli altri casi attestati in diritto romano, sembra alludere a un impegno particolarmente rigoroso, posto a carico di determinate

<sup>48</sup> Nella relazione da me tenuta a Durham ho citato erroneamente il § 67 invece del § 65.

<sup>49</sup> E. Rabel, *Systasis*, in Archives d'Histoire du Droit Oriental, 1937, 214ss. (= *Schriften*, 607ss.).

categorie di persone. Ritornando al caso della nostra orazione, Pasione si obbliga a pagare una somma di denaro a soddisfacimento di una pretesa nascente da un'obbligazione che non esiste ancora a carico di Timoteo. Non si tratta nemmeno di un prestito da Pasione a Timoteo, come sostiene Rabel (p. 215 = 609), perché dalle scritture della banca la somma risulta pagata al trasportatore (indicato da Filonda), non a Timoteo e nemmeno a Filonda (nonostante il fatto, come risulta dal § 29, che sia stato proprio Filonda a ritirare il denaro dalla banca e a versarlo al trasportatore). E tuttavia mi pare che il negozio intercorso fra Timoteo, Pasione e il trasportatore (indicato da Filonda), implichi necessariamente la partecipazione di tutte e tre le parti, nel senso che Pasione si obbliga nei confronti Timoteo a pagare (con denaro proprio) il trasportatore del legname di Timoteo che sarà indicato da Filonda<sup>50</sup>.

E' vero che non siamo in grado di dire se il trasportatore e lo stesso Timoteo sarebbero stati legittimati ad agire contro il banchiere Pasione, qualora questi non avesse pagato, ma niente nel testo della c. Timoteo ci impedisce di supporlo. Il fatto che non vi sia traccia di una testimonianza del comandante della nave, che aveva trasportato il legname, contribuisce naturalmente a rendere più incerta la definizione del rapporto e del ruolo che i vari personaggi menzionati vi hanno svolto.

In definitiva a me pare che, sia o non sia persuasiva l'analogia con il *receptum argentarii* romano, la vicenda che abbiamo qui richiamato confermi l'esistenza di regole giuridiche specificamente tese a disciplinare l'attività bancaria, seguendo le esigenze economiche che si realizzano appunto tramite le operazioni di banca.

13. I casi che ho esaminato sono forse già sufficiente per concludere che non possiamo parlare per l'Atene del IV secolo di una elaborazione consapevole di un "diritto dell'economia" distinto dal diritto comune. Ciò è dovuto naturalmente in primo luogo all'assenza dei giuristi. E tuttavia vi sono indizi che l'esigenza di disciplinare in modo specifico singoli aspetti delle attività economiche emerga chiaramente dalle fonti, sia per scelte consapevoli di politica legislativa sia per la recezione nella prassi giudiziaria di usi e costumi imposti dalla "razionalità" economica (che ritroveremo poi per la maggior parte integrati dai giuristi, con i necessari adattamenti e perfezionamenti, nel sistema giuridico romano). Il funzionamento della banca ad Atene si rivela un terreno particolarmente fertile di innovazioni in campo giuridico: molte di esse attendono ancora di essere enucleate e

---

<sup>50</sup> Resta da chiarire se nel *receptum argentarii* romano l'ordine di pagare il terzo, rivolto dal cliente al banchiere, sia veramente estraneo alla struttura del negozio, come sostiene ad es. Andreau, p. 600. Vorrei oltre tutto sottolineare che evidentemente Pasione non ha a disposizione fondi lasciati da Timoteo per pagare il legname (a differenza quindi di quanto accade nel Trapezitico isocrateo, §37, dove si fa osservare ai giudici che il medesimo Pasione non avrebbe prestato garanzia se non avesse avuto a disposizione fondi del debitore principale). Se poi volessimo istituire un'analogia con un negozio del diritto moderno, io penserei a qualcosa di più vicino a una delegazione che a un acollo.

valutate attraverso un'analisi accurata delle singole fattispecie presentate dalle orazioni giudiziarie attiche.

## BIBLIOGRAFIA

- Andreau J., *La vie financière dans le monde romain*, Roma 1987
- Beauchet L., *Histoire du droit privé de la République athénienne*, 4 voll., Paris 1897
- Bogaert R., *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leyde 1968
- , *La banque à Athènes au IVe siècle avant J.-C.*, *MH* 43, 1986, pp. 19-49
- Cataldi S., *La struttura del rapporto creditizio e il diritto reale del creditore nell'orazione demostenica "contro Panteneto"*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, III, Milano 1982, pp. 423-444
- Cerami P., Di Porto A., Petrucci A., *Diritto commerciale romano*, Torino 2002
- Clerc M., *Les métèques athéniens*, Paris 1893
- Cohen E.E., *Athenian Maritime Courts*, Princeton 1973
- , *Athenian Economy and Society: A Banking Perspective*, Princeton 1992
- , *The Athenian Nation*, Princeton 2002
- , *Commercial Law*, in M. Gagarin – D. Cohen (edd.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge-New York 2005, pp. 290-302
- , *Slave Power at Athens: Juridical Theory and Economic Reality*, in J. Couvenhes – S. Milanezi (edd.), *Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate*, Tours 2007, pp. 155- 170
- Garlan Y., *Les esclaves dans la Grèce ancienne*, Paris 1982 (*Gli schiavi nella Grecia antica. Dal mondo miceneo all'ellenismo*, (tr. it. S. Demichele, Milano 1984)
- Gernet L., *Aspects du droit athénien de l'esclavage*, in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, pp. 151-172
- Harris E.M., *When is a Sale not a Sale? The Riddle of Athenian Terminology for Real Security Revisited*, *CIQ* 38, 1988, pp. 351-381
- Harrison A.R.W. *The Law of Athens*, I, Oxford 1968
- Isager S. – Hansen M.H., *Aspects of Athenian Society in the Fourth Century B.C.*, Odense 1975
- Klees H., *Sklavenleben im klassischen Griechenland*, Stuttgart 1998
- Link S., «Dolos» und «woikeus» im Recht von Gortyn, *Dike* 4, 2001, pp. 87-112
- Lipsius J.H., *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Leipzig 1905-1915
- Meyer-Laurin H., «Noxa caput sequitur» und Haftung des Verkäufers beim Sklavenkauf nach griechischem Recht, in *Symposion 1974*, A. Biscardi, H.J. Wolff, J. Modrzejewski, P. Dimakis edd., Koeln-Wien 1979, pp. 263-279
- Millett P., *Lending and Borrowing in Ancient Athens*, Cambridge 1991
- Paoli U.E., *Studi di diritto attico*, Firenze 1930

- , L'autonomia del diritto commerciale nella Grecia classica, Riv. Dir. Comm. 33, 1935, pp. 36ss. (= Altri Studi di diritto greco e romano, Milano 1976, pp. 461-479)
- Partsch J., Griechisches Bürgschaftsrecht, Leipzig 1909
- Perotti E., Contribution à l'étude d'une autre catégorie d'esclaves attiques: les andrapoda misthophorounta, Actes du Colloque 1973 sur l'Esclavage, Besançon 1976
- Pringsheim F., The Greek Law of Sale, Weimar 1950
- Rabel E., Systasis, in Archives d'Histoire du Droit Oriental, 1937, 214ss. (= Schriften, 607ss.)
- Rhodes P.J., A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford 1993
- Röhrmann A.-E., Stellvertretung im altgriechischen Recht, Diss. Würzburg 1968
- Shipton K.M.W., The Private Banks in fourth-Century B.C. Athens: a Reappraisal, CIQ 47, 1997
- Talamanca M., Intervento sulla relazione di D.M. MacDowell, in H.-A. Rupprecht (ed.) Symposion 2003, Wien 2006, pp. 133-140
- Thompson W.E., The Athenian Entrepreneur, AC 51, 1983, pp. 53-85
- Todd S., The Shape of Athenian Law, Oxford 1993
- Westermann W.E., The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphia 1955